

Ancona, 10 ottobre 2023  
ORDINE DEI GEOLOGI DELLE MARCHE  
Cod. Amministrazione: orge\_mar  
Cod. Registro: OUT  
Prot. N. 0000701 del 10/10/2023  
Iscritti

Agli iscritti all'Ordine dei Geologi delle Marche

## Circolare 2/2023

### Aggiornamenti in materia di equo compenso e codice appalti

Caro collega,

la presente per comunicarti le importanti novità che riguardano l'applicazione della legge sull'equo compenso in combinato con il Codice dei Contratti Pubblici.

Come ormai ben noto, dal 20 maggio 2023 è in vigore con efficacia la Legge n. 49/2023 che stabilisce quale "equo compenso", la soglia minima al di sotto della quale un professionista non può essere retribuito per una determinata prestazione. Secondo la suddetta legge, il compenso è ritenuto equo quando conforme ai parametri individuati dal D.M. 17 giugno 2016; all'art. 3, comma 1 si prevede infatti la nullità delle pattuizioni di compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri di cui sopra.

Lo scopo della Legge n. 49/2023 è di assicurare al professionista un compenso commisurato al valore della prestazione e rafforzarne la tutela nel rapporto contrattuale con specifiche imprese che per natura, dimensioni o fatturato, sono ritenute contraenti forti. La Legge sull'equo compenso si applica infatti nei rapporti professionali riguardanti la prestazione d'opera intellettuale (ex art. 2230 C.C.) regolati da convenzioni ed aventi per oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività professionali svolte in favore di:

- Imprese bancarie e assicurative nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie;
- Imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno più di cinquanta dipendenti ed hanno avuto ricavi superiori ai 10 milioni di euro;
- Pubblica Amministrazione e società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al D.L. 19 agosto 2016, n. 175

Presupposto della legge è, quindi, la **tutela del professionista come lavoratore**.

Anche il nuovo Codice Appalti (D. Lgs. n. 36/2023), in vigore da aprile e con efficacia a partire dal primo luglio, si è allineato all'applicazione del principio dell'equo compenso; infatti all'art. 8, comma 2 recita: "*Le prestazioni d'opera intellettuale non possono essere rese dai professionisti gratuitamente, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione. Salvo i predetti casi eccezionali, **la pubblica amministrazione garantisce comunque l'applicazione del principio dell'equo compenso***".

Ne deriva che il compenso del professionista, quale componente del corrispettivo posto a base d'asta, non è ribassabile, precludendo il ricorso al criterio di aggiudicazione del prezzo più basso; il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (obbligatoria per le gare d'importo pari o superiore a 140.000 euro) dovrà essere applicato ai sensi del comma 5 dell'art. 108, ossia sulla base di soli criteri qualitativi ed a "prezzo fisso", corrispondente all'onorario professionale determinato con i parametri individuati dal D.M. 17 giugno 2016.

È astrattamente ammissibile la ribassabilità della componente del corrispettivo individuata dalle "spese" che l'art. 5 del DM 17/06/2016 determina forfettariamente; l'aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa potrà quindi avvenire sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, con un ribasso praticabile sul solo importo previsto per le spese. **Tale ribasso non deve comunque intaccare l'equità del compenso, a pena di nullità della clausola ai sensi della L. n. 49/2023.**

Alla luce del principio dell'equo compenso la Stazione appaltante è obbligata a procedere alla verifica dei ribassi praticati sulle spese al fine di escluderne l'incidenza negativa sull'equità del compenso.

Le principali novità introdotte dalla Legge n. 49/2023 combinata con il D. Lgs. n. 36/2023, sono le seguenti:

- viene ampliata la platea di riferimento (professionisti: sono inclusi anche gli esercenti professioni non ordinistiche; committenza: estesa anche a tutte le imprese che impiegano più di 50 dipendenti o fatturano più di 10 milioni)
- prevede che il professionista possa tutelarsi contro chi viola la normativa sull'equo compenso impugnando davanti al Tribunale competente l'accordo/convenzione che prevede un compenso non equo, al fine di **fare valere la nullità della pattuizione e di chiedere la rideterminazione giudiziale del compenso**, rideterminazione che deve essere fatta sulla base dei parametri;
- nullità delle disposizioni contrattuali (*c.d. clausole vessatorie*) che prevedono un compenso professionale inferiore ai parametri ed anche a quelle indicative di uno squilibrio nei rapporti tra professionista e impresa;
- è demandato al giudice il compito di rideterminare il compenso iniquo ed eventualmente di condannare l'impresa al pagamento di un indennizzo in favore del professionista;
- adozione di **disposizioni deontologiche da parte di ordini e collegi professionali volte a sanzionare il professionista che violi le disposizioni sull'equo compenso accettando un contratto/convenzione con il cliente che preveda un compenso difforme dai parametri**;
- è consentita alle imprese committenti la possibilità di adottare modelli standard di convenzione concordati con le rappresentanze professionali, al fine di individuare compensi equi fino a prova contraria;
- **il parere di congruità del compenso emesso dall'ordine o dal collegio professionale acquista efficacia di titolo esecutivo**;
- **la norma sull'equo compenso di cui alla L. n. 49 del 2023 non si applica con effetto retroattivo**: la tutela dell'equo compenso si applica ai contratti stipulati successivamente alla legge sull'equo compenso, atteso il preciso disposto dell'art.11 della L. n. 49/2023, in cui si afferma espressamente che *"Le disposizioni della presente legge non si applicano alle convenzioni in corso, sottoscritte prima della data di entrata in vigore della medesima legge"*;
- **il termine di prescrizione del diritto al compenso da parte del professionista decorre dalla cessazione del rapporto con l'impresa (in caso di pluralità di prestazioni rese a seguito di un'unica convenzione il termine si riferisce alla data di compimento dell'ultima prestazione)**;
- **il termine di prescrizione dell'azione di responsabilità professionale è individuato nel giorno del compimento della prestazione**;
- la possibilità di avviare un'azione di classe (**class action**), proposta dalle rappresentanze professionali in caso di mancato rispetto dell'equo compenso;
- è istituito presso il Ministero della giustizia l'*Osservatorio nazionale sull'equo compenso*.

**L'unica eccezione sull'applicazione dell'equo compenso contenuta nella Legge n. 49/2023 riguarda gli incarichi che scaturiscono da disposizioni di legge ovvero che riproducono disposizioni o attuano principi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati membri dell'Unione europea o l'Unione europea (Art. 3, comma 3).**

La legge sull'equo compenso prevede infine che i parametri di riferimento delle prestazioni professionali vengano aggiornati ogni due anni su proposta dei Consigli Nazionali; si attende pertanto l'aggiornamento del D.M. 17 giugno 2016 anche al fine di allineare ai compensi vigenti i contenuti dei due (e non più tre) livelli di progettazione, previsti dal nuovo Codice Appalti (progetto di fattibilità tecnico-economica e progetto esecutivo).

Cordiali saluti.

Il Presidente  
Geol. Piero Farabollini



*Piero Farabollini*